N. TAR	2019 - 003
N. PROTOCOLLO	5836 RU del 16.1.2019
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Istituzione dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale della UE serie L n.12 del 15/1/2019, che pubblica tra l'altro il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/59, della Commissione del 14 gennaio 2019, che istituisce, a decorrere dal 16/1/2019, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio e degli elementi o sezioni di cui tali radiatori sono costituiti, sia che tali elementi siano assemblati in blocchi o no, esclusi i radiatori e loro elementi e sezioni di tipo elettrico, attualmente classificabili ai codici TARIC 7615 1010 10, 7615 1080 10, 7616 9910 91, 7616 9990 01 e 7616 9990 91, originari della Repubblica popolare cinese.

Al riguardo, si fa presente che:

1) L'aliquota del dazio antidumping, applicabile al prezzo netto della merce in questione, franco frontiera UE, dazio non corrisposto è pari al 61,4% (CADD B999), fatta eccezione per i prodotti fabbricati dalle seguenti Società cinesi, alle quali il dazio antidumping si applica nella misura a fianco di esse indicata:

Società	Aliquota	Codice addizionale Taric
Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd.	12,6 %	B272
Metal Group Co., Ltd.	56,2%	B273
Sira (Tianjin) Aluminium Products Co., Ltd.	14,9%	B279
Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co., Ltd.	14,9%	B280
Società elencate nell'allegato I del Reg.to UE 2019/59	21,2%	V. allegato in questione

L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le suddette Società è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida e conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento UE 2019/59. In caso di mancata presentazione di tale fattura, il dazio antidumping si applica nella misura riferita in generale a tutte le altre società cinesi (61,4%).

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/59, allegato alla presente comunicazione.

Per il dirigente dell'Ufficio ad interim
Il Funzionario Delegato*
Paola Paliano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93
*Ai sensi dell'Articolo 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78
e in virtù dell'atto n.4700/RU del 14.1.2019